

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LAVAGNA (GE) E DI CAMOGLI (GE) PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA GENERALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella
residenza municipale del Comune di LAVAGNA (GE)

TRA

Il Comune di Lavagna (GE) di classe I^B, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Sanguineti
Giuseppe

E

Il Comune di CAMOGLI (GE) di classe II^A riclassificato, legalmente rappresentato dal Sindaco
Dott. Olivari Francesco

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di LAVAGNA (GE) con delibera C.C. n. _____ del _____.2014,
esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di CAMOGLI (GE) con delibera di C.C.
n. _____ del _____.2014, esecutiva ai sensi di legge, hanno convenuto lo svolgimento delle funzioni di
Segreteria Generale in forma associata ai sensi dell'art. 30 e 98 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali:

- a) Con deliberazione n. 150 del 29.07.1999 ha disciplinato la procedura e le modalità di
costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- b) Con deliberazione n. 135 del 25.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di
indirizzo in merito alla costituzione delle convenzioni medesime;
- c) con deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della
precitata delibera n. 150/1999;

Che i Comuni di LAVAGNA (GE) e CAMOGLI (GE) sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Ex AGES Liguria Oggi Ufficio territoriale del Governo e che contano rispettivamente n. 12.927 e n. 5.432 abitanti al 31 dicembre 2013.

Che i Comuni di LAVAGNA (GE) e CAMOGLI (GE) hanno avuto assegnato lo stesso Segretario Comunale dal 06.08.2014 titolare a Lavagna (GE) e reggente dalla stessa data in via continuativa a Camogli (GE) (di cui è stato per tanti anni titolare).

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

I Comuni di LAVAGNA (GE) e CAMOGLI (GE) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni e il Servizio di Segreteria Generale, ottenendo risparmio della relativa spesa.

ARTICOLO 3

SCOPI

1. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e, cioè nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti.
2. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, dagli Statuti e dai regolamenti degli Enti convenzionati.

ARTICOLO 4

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è individuato nel Comune di LAVAGNA (GE) presso il quale viene fissata la sede del Servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionata.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale nei casi previsti dalla legge.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di CAMOGLI (GE).

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché del rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune capo convenzione di LAVAGNA (GE), venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della Ex Agenzia Nazionale oggi Ministero dell'Interno. La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale, che avverrà dopo il rilascio del nulla osta.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario;
- Ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di eventuali ulteriori incarichi.

Resta salva la possibilità di avvalersi nei casi di supplenza del Segretario titolare, del Vice Segretario di Lavagna (GE) in entrambi gli Enti, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 5

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni qui convenzionati.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministro dell'Interno e la Prefettura di Genova.

ARTICOLO 6

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto settimanalmente. Le ore di servizio presso il Comune di CAMOGLI (GE) saranno concordate tra i due Sindaci e di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sui Comuni.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore settimanali spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativa degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

ARTICOLO 7

FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possono incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Saranno erogati dal Comune capo convenzione:

- Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale;
- Ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, la retribuzione di risultato ed eventuali incarichi di responsabile di servizio dell'altro Comune convenzionato, le eventuali reggenze e le supplenze presso altri Comuni;

Si ribadisce che restano a carico dei singoli Comuni convenzionati:

- L'erogazione dell'eventuale aumento della retribuzione di posizione ottenuta dal Segretario presso ciascun Comune entro i limiti previsti dal C.C.N.L.;
- L'erogazione della retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui al C.C.N.L. del 16.05.2001;
- Le eventuali spese dovute per le supplenze convenzionate che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare e del Vice Segretario;
- Ogni altro onere dovuto al Ministero dell'Interno.

Il riparto delle spese, con le eccezioni di cui sopra, avverrà sulla base delle percentuali e più precisamente:

- A carico del Comune di LAVAGNA (GE) 65,00 %
- A carico del Comune di CAMOGLI (GE) 35,00 %

Il Comune capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte uscita, tutte le spese di sua competenza, da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte entrata il rimborso della quota dovuta da parte dell'altro Comune convenzionato.

Il Comune convenzionato di CAMOGLI (GE) dovrà corrispondere al Comune capo convenzione LAVAGNA (GE) la quota a proprio carico in base al riparto bimestrale operato dal comune capofila.

Il comune convenzionato dovrà corrispondere la somma dovuta a proprio carico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute come per legge a cura del Comune di Camogli.

ARTICOLO 9

DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di 5 anni con decorrenza dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale del Comune di CAMOGLI (GE).

La convenzione può essere risolta:

- a) Per recesso di uno dei Comuni convenzionati da notificare al Comune controinteressato almeno 1 mese prima:
- b) In qualsiasi momento previo accordo tra gli Enti interessati.

Al momento dello scioglimento della convenzione ovvero per la naturale scadenza della stessa, il Segretario diverrà titolare del Comune di CAMOGLI (GE), salvo l'ipotesi in cui lo stesso Segretario accetti la titolarità dell'altra sede non più convenzionata.

Dei provvedimenti di scioglimento dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma di cui all'art. 17, comma 76, della legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano, in una corretta gestione del Servizio di Segreteria, a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ARTICOLO 10

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

ARTICOLO 11

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge e ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali (compresi quelli decentrati).

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a cura del Comune capo convenzione, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza..

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di LAVAGNA (GE) – capo convenzione

Dott. Sanguineti Giuseppe _____

Per il Comune di CAMOGLI (GE)

Dott. Olivari Francesco _____